



Sede  
00186 Roma  
Via della Frezza, 70  
Telefono: 06 32688.1  
Telefax: 06 3227135

www.ania.it  
Email: info@ania.it

Rappresentanza  
20122 Milano  
Piazza S. Babila, 1  
Telefono: 02 7764.1  
Telefax: 02 780870  
Email: info@ania.it

Prot. 0007 Circolare 7  
Distribuzione 1  
Legale 6  
Servizi Generali 6

Roma, 9 gennaio 2004

Alle IMPRESE ASSOCIATE

**Normativa antiriciclaggio - Modalità di incasso dei premi e di successivo accreditamento degli stessi alle imprese da parte degli agenti - Indicazioni dell'Autorità di vigilanza**

1. Come è noto, il 16 giugno c.a. l'Ufficio Italiano dei Cambi, nella sua qualità di Autorità di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio, ha fatto pervenire alle imprese di assicurazione un "Questionario organizzativo" inteso a conoscere le modalità operative adottate da queste ultime in materia.

Al punto 15 del Questionario, l'UIC, dopo aver domandato di precisare le modalità di incasso dei premi di importo superiore a € 12.500,00 in uso presso l'impresa (contante, bonifico, assegno circolare, bancario ecc.), ha chiesto altresì se l'impresa stessa avesse avvertito i propri agenti che gli assegni bancari e circolari di importo superiore, appunto, a € 12.500,00 dovevano risultare intestati all'impresa di assicurazione e, al pari degli altri mezzi di pagamento, essere consegnati all'impresa o versati su un conto corrente alla medesima intestato.

Sullo specifico punto sono pervenute alla scrivente Associazione numerose richieste di chiarimento da parte di imprese le cui modalità operative non sembravano corrispondere, almeno formalmente, a quelle indicate dall'UIC.

A seguito di ciò, l'Associazione ha avuto ripetuti contatti con l'UIC, nel corso dei quali, da una parte, sono stati illustrati i diversi modelli organizzativi tipici del settore assicurativo e, dall'altra, è stata puntualizzata la posizione dell'Autorità di vigilanza nella specifica materia, alla luce della normativa antiriciclaggio (legge n. 197/1991 e d.lgs. n. 153/1997).

2. Al riguardo l'UIC – tenuto anche conto di quanto già avviene per gli altri intermediari finanziari che si avvalgono di collaboratori autonomi – ha ribadito di non ritenere corretta la prassi di consentire agli agenti di ricevere dalla clientela pagamenti

in contanti o mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500,00 e di versare poi gli stessi su conti correnti a propria volta intestati all'agente, anche se sul presupposto esplicito di tale sua qualità (c.d. conti esterni dell'impresa). E ciò in quanto:

**a)** la normativa antiriciclaggio, da un lato, detta una disciplina rigorosa per quanto concerne i trasferimenti di valori tra soggetti diversi e, dall'altro, nel quadro di questa disciplina assegna un ruolo speciale agli intermediari finanziari abilitati, tra i quali ricomprende espressamente anche le imprese di assicurazione.

Più in particolare, la normativa in parola fa divieto a chiunque di trasferire denaro contante o mezzi di pagamento di altra natura per importi superiori a € 12.500,00. Queste operazioni possono essere effettuate dagli interessati solo attraverso un intermediario abilitato, il quale, a fronte delle operazioni, deve porre in essere tutta una serie di misure e attività volte a contrastare, appunto, il fenomeno del riciclaggio (monitoraggio della clientela, costituzione di uno speciale archivio unico informatico nel quale riversare i dati derivanti dal monitoraggio, segnalazione delle operazioni sospette, ecc.).

**b)** Tenuto conto della particolare natura degli intermediari finanziari abilitati, la rigorosa disciplina sopra accennata non trova applicazione invece alle operazioni di pagamento tra intermediari.

**c)** La normativa antiriciclaggio, come detto, riguarda gli intermediari abilitati, tra i quali non rientrano gli agenti di assicurazione.

Questi ultimi sono presi in considerazione dalla normativa solo come "personale incaricato" dell'impresa di assicurazione ai fini del monitoraggio della clientela nonché per una particolare e più ampia disciplina dei termini entro i quali i dati derivanti dal monitoraggio debbono essere riversati dall'intermediario abilitato nel ricordato archivio unico informatico.

Da quanto sopra, deriva che per le operazioni di pagamento di importo superiore a € 12.500,00:

- l'agente può ricevere pagamenti in denaro contante solo come "personale incaricato" dell'impresa;
- l'agente può ricevere mezzi di pagamento solo se intestati direttamente all'impresa;
- l'agente può riversare tutti i pagamenti incassati in tale sua qualità solo su conti correnti intestati formalmente all'impresa.

Il versamento di tali somme su conti correnti personalmente intestati all'agente, sia pure sul presupposto esplicito di tale sua qualità, dai quali poi con successiva movimentazione i relativi importi vengono fatti affluire all'impresa interessata, introduce nella sequenza operativa prevista dalla normativa antiriciclaggio un passaggio ulteriore ed autonomo, non coerente formalmente con la fattispecie considerata dal legislatore e possibile fonte di operazioni elusive della normativa stessa sul piano sostanziale.

Alla predetta impostazione l'Autorità di vigilanza si atterrà ovviamente in sede di verifica ispettiva dell'osservanza della normativa di cui trattasi da parte delle imprese di assicurazione.

**3.** Tutto ciò premesso e ferma restando la piena libertà delle imprese in ordine al modello organizzativo da adottare, riteniamo utile fornire qui di seguito alcune precisazioni e ipotesi di schemi operativi che risultano in linea con la posizione dell'Autorità di vigilanza.

- Il problema riguarda esclusivamente i pagamenti di importo superiore a € 12.500,00.
- L'impresa di assicurazione, per i pagamenti di cui sopra, può accettare tramite il proprio personale incaricato qualsiasi forma di pagamento, purché l'incasso avvenga su conti correnti ad essa direttamente intestati.
- Ove un tale risultato apparisse in concreto di problematica realizzazione, per le difficoltà dell'impresa di gestire un numero di conti correnti corrispondente in pratica al numero delle agenzie, potrebbe essere opportuno limitare il più possibile le forme di pagamento dei premi di importo superiore a € 12.500,00, escludendo il denaro contante e promuovendo il ricorso a bonifici bancari o altri strumenti di pagamento che affluiscano direttamente sui conti intestati all'impresa
- Quanto agli altri mezzi di pagamento (assegni circolari, bancari, postali ecc.), il cui uso non potesse essere evitato, l'obiettivo di riversare gli stessi su conti correnti dell'impresa potrebbe essere raggiunto secondo modalità diverse quali, ad esempio, la messa a punto di sistemi di spedizione dei titoli dalle agenzie all'impresa ovvero l'apertura di un unico specifico conto intestato all'impresa con un istituto di credito particolarmente diffuso sul territorio, con delega agli agenti di versare in esso i pagamenti di cui trattasi.
- Per contro, potrebbero restare inalterate le diverse prassi in uso presso le imprese con riferimento a pagamenti di somme fino a € 12.500,00.

Precisiamo infine che abbiamo rappresentato all'Autorità di vigilanza l'esigenza delle imprese di poter disporre, ove occorra, dei tempi tecnici necessari per adeguarsi alle indicazioni fornite.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Legale  
Dott. Francesco Nanni  
tel. 06 32688640 fax: 06 3200634  
e-mail: francesco.nanni@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE  
Giampaolo Galli